

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 5.10.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Tutela possessoria, requisiti sufficienti e necessari

La tutela possessoria è assicurata dall'ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della ragion fattasi e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso contro gli atti di spoglio o di molestia è garantito, in presenza delle condizioni richieste per l'esercizio delle singole azioni, a prescindere dall'esistenza, ovvero anche dalla sola prospettazione, di un titolo che lo legittimi o che, in qualunque modo, lo giustifichi. Pertanto, sufficienti e necessari all'ammissibilità ed al riconoscimento della fondatezza delle azioni medesime, in quanto dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, sono la deduzione e l'accertamento, rispettivamente, di un durevole, volontario e consapevole svolgimento da parte del ricorrente, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale. Ai fini della sua tutela, inoltre, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione o si espliciti in continui e concreti atti di utilizzo del bene ed essendo l'animus possidenti normalmente insito e manifestato dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta il possesso provare l'esistenza di atti di tolleranza.

...omissis...

Quanto al merito della domanda possessoria in esame, formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 18 gennaio 2006, è opportuno ricordare, in linea di principio, che la tutela possessoria è assicurata dall'ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della ragion fattasi e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso contro gli atti di spoglio o di molestia è garantito, in presenza delle condizioni richieste per l'esercizio delle singole azioni, a prescindere dall'esistenza, ovvero anche dalla sola prospettazione, di un titolo che lo legittimi o che, in qualunque modo, lo giustifichi. Pertanto, sufficienti e necessari all'ammissibilità ed al riconoscimento della fondatezza delle azioni medesime, in quanto dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, sono la deduzione e l'accertamento, rispettivamente, di un durevole, volontario e consapevole svolgimento da parte del ricorrente, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale. Ai fini della sua tutela, inoltre, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione o si espliciti in continui e concreti atti di utilizzo del bene ed essendo l'animus possidenti normalmente insito e manifestato dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta il possesso provare l'esistenza di atti di tolleranza (cfr. Cass. 27 dicembre 2004, n. 24026; Cass. 20 gennaio 2001, n. 1240).

Ciò premesso va dunque evidenziata l'irrelevanza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal convenuto - sì come fondata esclusivamente sulla mancata produzione del titolo di proprietà degli attori - essendo, invece, incontestato l'utilizzo della strada vicinale della "xxx e, quindi, il possesso da parte degli odierni attori. Parimenti irrilevanti sono le eccezioni del convenuto in ordine alla natura di strada vicinale pubblica della via agraria della "Vxxxxxx e in ordine all'interclusione del fondo di cui il convenuto è proprietario, poiché si tratta di eccezioni di natura petitoria, come tali precluse nel presente giudizio possessorio (art. 705 c.p.c.).

In ordine ai presupposti di cui all'art. 1170 c.c. non possono che confermarsi le conclusioni dell'ordinanza pronunciata nella fase cautelare interdittale del 25 settembre 2006, non avendo peraltro l'istruttoria orale svolta nella fase c.d. di merito possessori o riguardato i presupposti dell'azione di manutenzione del possesso, i quali erano e rimangono insussistenti.

In particolare, ricordato, in linea di principio, che in tema di azione di manutenzione del possesso, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima (cfr. Cass. 2 dicembre 1994, n. 10363) ovvero quando abbia violato i limiti alle modalità di esercizio del compossesso desumibili dagli artt. 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. (cfr. Cass. 30 luglio 2001, n. 10406), nel caso in esame, deve rilevarsi - così come già correttamente

ritenuto nella fase interdittale - la mancanza della turbativa del possesso esercitato dagli attori sulla strada vicinale privata denominata "xxx che viene tuttora esercitato con le pregresse modalità, così come il convenuto esercita il diritto, già da lui posseduto, di transitare su tale via con mezzi agricoli, a nulla rilevando il fatto che detti mezzi si spostino successivamente dai terreni del convenuto adiacenti la detta via agraria ad altri terreni da lui acquistati, non potendo tale spostamento essere giuridicamente impedito senza determinare la lesione del diritto del proprietario di utilizzare i propri fondi secondo la loro destinazione. Del resto tutti i fondi del convenuto hanno destinazione agricola e, pertanto, i mezzi del convenuto che transitano sulla via privata della "Vxx sono mezzi agricoli che legittimamente accedono ai terreni adiacenti e da lì a quelli, da lui acquistati, situati al di là della roggia, ma di fatto resi contigui mediante la realizzazione del passaggio sopra la roggia; passaggio autorizzato dal Comune.

In conclusione, il convenuto non ha alterato l'uso della via privata della "xxx." da parte degli attori, compossessori della detta via agraria, né ha modificato il bene comune.

In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, gli attori, soccombenti, devono essere condannati, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.: in ragione degli interessi comuni), a rimborsare al convenuto le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in dispositivo come da nota spese allegata (art. 91 c.p.c.).

p.q.m.

Rigetta la domanda di manutenzione nel possesso proposta da Gexxxxxx. xxxx. nei confronti di xx così come precisata all'udienza del 12 novembre 2014;

Condanna xxxxx. a rimborsare, in solido tra loro, ad Ar. Gi. le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali come da tariffa professionale forense, I.V.A. e C.P.A. come per legge.